Nota per gli appelli di esame

Il 27 giugno 2017 è stato proclamato uno sciopero, programmato nel periodo 28 agosto – 31 ottobre 2017, sciopero che potrebbe comportare l'astensione dei docenti universitari dallo svolgimento degli esami di profitto nel primo appello laddove ne siano previsti più di uno nel citato periodo (cfr. la lettera di proclamazione dello sciopero all'indirizzo: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb250cm9ibG9jY29zY2F0dGl8Z3g6MmIxNDFlNDE5ZTdmOTdiNw).

Gli studenti, che intendano sostenere esami, dovranno effettuare comunque la consueta iscrizione online.

Pare opportuno ricordare alcuni punti:

1) ai sensi della L. 146/1990, tale sciopero è stato ritenuto legittimo da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della citata legge, avendone rispettato le regole, le procedure previste, le modalità di attuazione e di durata massima dell'astensione (ventiquattro ore coincidenti con la giornata fissata per il primo degli appelli) (cfr. in allegato il comunicato 1528/17 della Commissione di garanzia del 28 agosto 2017);

2) nel periodo in esame potrebbero essere previsti uno o due appelli per gli esami di profitto;
2.1) nel caso di unico appello, sarà cura dell'Università indicare, anche con l'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica…), l'organizzazione di un appello straordinario da tenersi non prima di quattordici giorni, limitatamente agli esami non tenutesi per l'adesione dei docenti allo sciopero. In tal modo si intende non pregiudicare, da un lato, la carriera degli studenti e garantire, da un altro, l'esercizio del diritto di sciopero;
2.1.1) nell'ipotesi di svolgimento ravvicinato della seduta di laurea autunnale, a cui potrebbe essere ammesso uno studente con debito di esami, il recupero dell'esame di profitto dovrà essere fatto con modalità temporali tali da consentirne la partecipazione a tale seduta di laurea, evitando il differimento della data di inizio di tale sessione;

3) nel caso di due appelli, è legittimo che, chi aderisca allo sciopero, possa non recuperare il primo dei due esami di profitto, fatto comunque salvo l'obbligo di fissare un appello a favore degli studenti laureandi con debito di esame (cfr. il punto 2.1.1);

3) nell'ipotesi di un'articolazione dell'appello in più giorni e a fronte di due distinti appelli, sempre nel periodo già prima indicato, il docente non è tenuto a recuperare l'esame, tranne nelle ipotesi di cui ai punti 2.1.1) e 3).